

Regolamentazione e disciplina delle attività e degli usi nel porto di Acciaroli

Comune di Pollica.

Art. 1

Ambito portuale e planimetria

1. Ai fini del presente provvedimento l'ambito portuale del porto di Acciaroli del Comune di Pollica (d'ora innanzi, porto) è individuato nell'accordo del 16 gennaio 2018, il cui schema è stato approvato dal decreto dirigenziale della D.G. Mobilità della Giunta Regionale della Campania n.35 del 29 dicembre 2017, pubblicato sul BURC n. 1 del 2018.
2. Lo stralcio planimetrico allegato (d'ora innanzi, planimetria) costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Regolamentazione dello specchio acqueo e delle attività nel Porto di Acciaroli

1. L'ormeggio e la sosta di unità navali sono consentiti esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal presente provvedimento, e se non in aree oggetto di concessione demaniale marittima, devono essere preventivamente autorizzati dall'Autorità marittima, previa adozione di apposita ordinanza ai sensi degli artt. 50 Cod. Nav., e artt. 38, 39 e 59 Reg. Cod. Nav., contenente indicazioni in merito a tipologia, caratteristiche e pescaggio delle unità, modalità, tempi ed eventuali franchigie, nonché ipotesi di deroga per circostanze eccezionali.
2. Lo sbarco dei prodotti del pescato e dei mitili è consentito esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal decreto dirigenziale AGC Trasporti e viabilità – Settore Demanio marittimo n. 9 del 24/02/2011, pubblicato sul BURC n. 14 del 28/02/2011, e ss. mm. e ii, e secondo le modalità disciplinate dal decreto dirigenziale AGC Assistenza sanitaria– Settore Veterinario n. 12 del 11/03/2011 e ss. mm. e ii.
3. Le attività di varo ed alaggio sono consentite esclusivamente nelle aree a ciò destinate dal presente provvedimento, su autorizzazione dell'Ufficio circondariale marittimo di Agropoli, previa adozione di apposito provvedimento da parte della medesima Autorità marittima, contenente le necessarie modalità, tempi ed eventuali tariffe e franchigie. Ove tali aree siano oggetto di concessione demaniale marittima, le modalità di utilizzo sono fissate dal concessionario, previa valutazione da parte della Regione Campania quale ente concedente, e dell'Autorità marittima sugli aspetti tecnico-nautici e di sicurezza.
4. Ai sensi dell'art. 68 Cod. Nav. nel porto, compresi gli scali d'alaggio non in concessione, possono essere svolte operazioni nautiche in genere ed ogni altra attività imprenditoriale, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 19, l. n. 241/1990 in tema di segnalazione certificata di inizio attività. La SCIA, in duplice copia in bollo, contenente l'attestazione del possesso dei presupposti, dei requisiti di legge e di eventuali altri elementi

preventivamente chiesti dalla P.A., deve essere presentata alla Regione Campania e all'Autorità marittima.

5. Per quanto attiene la disciplina dell'ormeggio in transito delle unità da diporto, ci si conforma a quanto espressamente previsto dall'art.49 nonies del D.Lgs. n.229 del 3.11.2017.
6. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 6.

Art. 3

Molo di sopraflutto, banchina di riva, molo di sottoflutto

1.a Sul tratto di banchina, quale molo di sopraflutto contraddistinto in planimetria con il colore azzurro e la lettera **A**, è consentito il traffico veicolare solo se autorizzato dall'autorità marittima competente, nonché ai veicoli delle forze dell'ordine e delle Amministrazioni Pubbliche.

1.b Su detto tratto di banchina oltre che allo svolgimento delle attività portuali, è possibile lo svolgimento di attività commerciali/imprenditoriali in alcuni dei locali esistenti sotto il porticato, per i quali sono determinate le seguenti destinazioni d'uso: locale n.1 impianti tecnologici; locali n.2,3,4,5,6,7,8,9 e 10 per attività non commerciali/imprenditoriali, di valenza sociale e promozione del territorio; locali n.11 e 12 ad uso comune dei pescatori; per attività di verifica e controllo del pescato, esclusa la vendita; locali n. 13,14,15,16,17,18,19 e 20 depositi attrezzi per la pesca; locali n. 21,22,23, 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 e 39 locali commerciali; locale n.37 operatori comunali addetti ai servizi portuali; locale n.38 stazione marittima. Sul tratto di banchina antistante i locali destinati ad attività commerciali è consentito il posizionamento di tavolini, divanetti e sedie entro il limite di mt.1,5 dal confine esterno del portico, solo nel periodo dall'1 aprile al 31 ottobre di ogni anno, con impegno, sottoscritto dai soggetti autorizzati, alla rimozione immediata degli arredi e suppellettili in caso di emergenza ovvero di avverse condizioni meteo marine. Dovrà in ogni caso essere garantito lo spazio idoneo al transito dei mezzi di emergenza. Nel medesimo periodo è possibile il posizionamento di gazebo, pedane, tavolini, sedie e divanetti, a servizio dei locali commerciali, sulla sovrastante passeggiata, per una larghezza massima di mt.4, previa installazione di idonei sistemi di ancoraggio delle sopraindicate strutture e contestuale impegno, sottoscritto dai soggetti autorizzati, alla rimozione immediata degli arredi e suppellettili in caso di avverse condizioni meteo marine. Le aree in parola dovranno essere delimitate da apposita segnaletica orizzontale. Negli spazi di manovra indicati in planimetria, sarà possibile anche l'installazione di piccole aree attrezzate per intrattenimento (giostrine panchine etc.).

1.c Lo specchio acqueo indicato in planimetria con la lettera **A1**, per una lunghezza di ml 35.80 a partire dallo spigolo di testata del molo, è destinato esclusivamente all'ormeggio di aliscafi e/o traghetti del servizio pubblico.

1.d A seguire dal punto finale precedente, lo specchio acqueo contraddistinto con lettera **A2**, per una lunghezza di ml. 181,30, è destinato alle attività di ormeggio delle unità da diporto di lunghezza massima fino a ml. 35,00.

1.e Nello specchio acqueo indicato con lettera **A3**, della lunghezza di ml 95,00 è consentito l'ormeggio delle imbarcazioni per lo svolgimento dell'attività di pesca professionale e delle imbarcazioni da lavoro, nonché lo sbarco del pescato, come previsto dal Decreto Dirigenziale n. 9/2011.

1.f Lo specchio acqueo, indicato con la lettera **A4**, per una lunghezza di ml 89,00 è destinato alle attività di ormeggio delle unità da diporto di lunghezza massima fino a ml. 12,00.

2.a Sul tratto di banchina quale radice del molo di sopraflutto, contraddistinto in planimetria con il colore arancio e lettera **B** a partire dallo spigolo della cabina (Enel) e fino all'angolo di banchina successivo allo scalo di alaggio e varo è autorizzata la circolazione di autoveicoli e motoveicoli, per il solo raggiungimento del parcheggio situato nell'area retrostante la Torre Angioina, nella suddetta zona, in adiacenza allo scivolo di alaggio e varo, è compresa un'area di ml 10 X 10, di colore rosso, per il posizionamento di gru semoventi per alaggio e varo imbarcazioni negli orari e con le modalità così come dettate dall'Autorità Marittima.

2.b Nell'area individuata in planimetria, contraddistinta con lettera **C**, di colore verde, lungo il muro della chiesa, è consentita la sosta gratuita di motocicli negli spazi delimitati dalla segnaletica orizzontale

2.c Nell'area portuale di colore viola, contraddistinta con la lettera **D** è consentita la circolazione dei soli autoveicoli appartenenti alle forze dell'ordine ed alle Pubbliche Amministrazioni ed emergenze.

2.d Nell'area portuale contraddistinta con il colore (rosa) e con la lettera **E** è consentita la circolazione e la sosta di autoveicoli, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima o appartenenti alle forze dell'ordine o alle Pubbliche Amministrazioni ed emergenze.

2.e Alla medesima area potranno avere accesso, tramite il passaggio carrabile che verrà realizzato al confine con il parcheggio auto, tra i punti n.12 e n.13 dell'allegata planimetria, gli automezzi diretti al cantiere di cui al successivo punto 2.f, quelli diretti al distributore di carburante ovvero destinati alle attività di rifornimento dei serbatoi del distributore nonché gli autoveicoli ed automezzi destinati alle emergenze e tutti quelli di volta in volta autorizzati dalla locale Autorità Marittima.

2.f L'area portuale di colore blu, contraddistinta con la lettera **F**, è destinata alle sole attività di alaggio/ varo imbarcazioni e cantieristica navale.

2.g Lo specchio acqueo, indicato in planimetria con lettera **B1** per una lunghezza di ml 27.50 e larghezza di ml 5.60 è destinato alle attività di Alaggio e varo imbarcazioni mediante autogrù semoventi. Le operazioni di alaggio e di varo potranno essere eseguite solo negli orari indicati dalla competente autorità marittima salvo comprovate emergenze e previo rinnovo annuale dell'Autorizzazione Demaniale Marittima ai sensi dell'art. 68 del C.N.

2.h Gli specchi acquei, indicati con lettere **B2, D1 e D3**, sono destinati alle attività di ormeggio delle unità da diporto di lunghezza massima fino a ml. 8.00.

2.i Lo specchio acqueo, indicato in planimetria con la lettera **D2** di ml 17,00 è destinato all'ormeggio delle imbarcazioni della piccola pesca.

2.l Lo specchio acqueo indicato con la lettera **D4** per ml 23.00 è destinato agli ormeggi temporanei oltre che per l'imbarco e lo sbarco di passeggeri. Su detto specchio acqueo l'ormeggio deve essere obbligatoriamente all'inglese.

2.m Lo specchio acqueo, indicato in planimetria con la lettera **D5**, per una lunghezza di ml 24,00 è destinato alle attività di ormeggio delle unità da diporto di lunghezza massima fino a ml. 35,00.

2.n Lo specchio acqueo, indicato in planimetria con la lettera **D6**, per una lunghezza di ml 95,00 è destinato alle attività di ormeggio delle unità da diporto di lunghezza massima fino a ml. 40,00, e al mantenimento o all'installazione di strutture galleggianti, destinate all'attracco di natanti ed imbarcazioni.

2.o il successivo specchio acqueo, indicato in planimetria con la lettera **D7**, per una lunghezza di ml.37,60 è destinato all'ormeggio di unità da diporto di lunghezza massima di ml.40 dall'1 giugno al 30 settembre ed all'ormeggio delle imbarcazioni che svolgono l'attività della pesca professionale nel periodo compreso tra il 01 ottobre ed il 30 maggio.

2.p Lo specchio acqueo, indicato in planimetria con la lettera **F1** di ml 5,00 è destinato all'ormeggio di unità da lavoro a servizio del Porto.

2.q Specchio acqueo indicato con la lettera **F2** per ml 9.00 è destinato agli ormeggi delle unità navali dello Stato e per l'attesa dell'alaggio e varo a mezzo di carroponte.

3.a Sul tratto di banchina quale molo di sottoflutto, contraddistinto in planimetria dal colore giallo e la lettera **G** è consentito il traffico veicolare solo se autorizzato dall'autorità marittima competente, nonché ai veicoli delle forze dell'ordine e delle Amministrazioni Pubbliche.

3.b Lo specchio acqueo, indicato in planimetria con le lettere **F3** e **G1**, per una lunghezza di ml 134,80 è destinato alle attività di ormeggio delle unità da diporto di lunghezza massima fino a ml. 18.00, oltre che al mantenimento o all'installazione di strutture galleggianti, destinate all'attracco di natanti ed imbarcazioni, anche per associazioni e circoli ricreativi.

3.c Lo specchio acqueo, indicato in planimetria con la lettera **G2** di ml 10,00 è destinato all'ormeggio di emergenza.

3.d Lo specchio acqueo, indicato in planimetria con la lettera **G3** è destinato all'ormeggio per il rifornimento di carburante.

Art. 4

Obblighi dei concessionari

1. Oltre a quanto riportato nei singoli atti di concessione demaniale marittima, i concessionari hanno l'obbligo di osservare la normativa nazionale e regionale nonché il contenuto dei provvedimenti emessi dalla Direzione Generale Mobilità della Regione Campania in materia di demanio marittimo.
2. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 6, e sono passibili di decadenza, ai sensi dell'art. 47, Cod. Nav.

5Art. 5

Divieti

1. Salvo espresse deroghe contenute nel presente provvedimento, nel porto è vietato:
 - a) sostare o ancorare al di fuori delle aree destinate a tale scopo;
 - b) Sostare con roulotte e autocaravan;
 - c) effettuare lavori di manutenzione delle unità navali;
 - d) occupare con attrezzi da pesca, tender o oggetti vari le banchine, i moli e i pontili, nonché lavare oggetti e veicoli di qualsiasi tipo e dimensione;
 - e) Sostare nell'area destinata al posizionamento delle gru semoventi per l'alaggio e il varo delle imbarcazioni;
 - f) sorpassi tra veicoli;
 - g) Effettuare segnalazioni acustiche;
 - h) Sostare in prossimità delle colonnine antincendio e lungo il ciglio banchina;
 - i) Effettuare operazioni di bunkeraggio a mezzo di taniche o cisterne trasportabili;
 - j) Trasportare e introdurre nell'area portuale materiali, sostanze od oggetti che potrebbero arrecare danni a cose e persone;
2. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 6.

Art. 6

Sanzioni

1. Le violazioni del presente provvedimento sono soggette alle sanzioni previste dagli artt. 1161 e 1164 Cod. Nav., salvo che il fatto non costituisca reato o sia contemplato da altra speciale disciplina, compresa quella a tutela dell'ambiente marino.
2. Le occupazioni di aree a terra e a mare con veicoli, unità navali e ogni altra merce, materiale o manufatto, in violazione del presente provvedimento comportano, inoltre, la rimozione forzata a spese dell'interessato, ai sensi degli artt. 54 e 1161 Cod. Nav.
3. Per quanto non previsto nel presente provvedimento si applicano il Codice della Navigazione e il relativo Regolamento per l'esecuzione, nonché la normativa in materia ambientale, di rifiuti, di diporto, pesca e sicurezza della navigazione.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURC.
2. A decorrere dalla stessa data non trovano più applicazione le disposizioni contenute nei decreti dirigenziali AGC Trasporti e viabilità e nelle ordinanze dell'Autorità marittima il cui contenuto sia in contrasto con le presenti disposizioni.